

# Impiego di sostanze pericolose: la consultazione dei lavoratori per i piani di emergenza

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

**Decreto 26 maggio 2009, n. 138**

(G.U. 29 settembre 2009, n. 226)

**Oggetto:** Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334

A distanza di più di dieci anni è stato emanato con Dm 26 maggio 2009, n. 138 il regolamento destinato a disciplinare le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento di imprese che impiegano sostanze pericolose, sull'adozione dei piani di emergenza, in attuazione dell'art. 11 del Dlgs n. 334/1999.

Parallelamente il Dm 24.7.2009, n. 139 dà attuazione al Dlgs n. 334/1999 anche per ciò che riguarda la consultazione della popolazione in merito all'adozione dei piani di emergenza esterni (*v. oltre*).

## **Impiego di sostanze pericolose: ambito di applicazione e finalità**

Il Dlgs n. 334/1999, non abrogato dal Testo unico della sicurezza (Dlgs n. 81/2008), prevede il seguente ambito applicativo e finalità:

- 1) prevenzione di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e limitazioni delle conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- 2) sono destinatari della disciplina gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a determinati limiti di tonnellaggio indicati nell'Allegato 1 al decreto stesso (*vedi tabelle*);
- 3) le sostanze pericolose sono le sostanze, miscele o preparati elencati nell'Allegato 1 citato, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente.

**Attività escluse** - L'art. 4 del Dlgs n. 334/1999 elenca le attività escluse dal proprio ambito:

- a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
  - b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
  - c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea;
  - d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio;
  - e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'Allegato I, nonché l'esplorazione e lo sfruttamento *off shore* di minerali, compresi gli idrocarburi;
  - f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;
  - g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché le soste tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario ad eccezione degli scali merci terminali di ferrovia.
- Piani di emergenza** - Il gestore degli stabilimenti è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno, qualora sia soggetto all'obbligo di redigere il rapporto di sicurezza. Quest'ultimo adempimento riguarda (art. 8, Dlgs n. 334/1999) esclusivamente gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 (*vedi tabelle*).
- La tempistica indicata nell'art. 8 del Dlgs n. 334/1999 è ovviamente superata dalla circostanza della mancata regolamentazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori ai fini della predisposizione del piano di emergenza interno.
- La norma regolamentare è in vigore dal 14 ottobre 2009 e di conseguenza da tale data le imprese interessate dovranno procedere alla consulta-

zione secondo le modalità indicate di seguito e poi attuare i piani di emergenza.

**Consultazione dei lavoratori** - Il decreto attuativo del 26 maggio 2009 individua i lavoratori oggetto dell'obbligo di consultazione nei seguenti soggetti:

- personale dirigente, quadri e impiegati tecnici/amministrativi e operai che prestano servizio nello stabilimento;

- personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi di emergenza;

- personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto, anche solo periodicamente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ovvero preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli impianti o depositi;

- personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto a servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.

L'elemento centrale individuato dal decreto è

quello di esaurire l'obbligo di consultazione dei lavoratori per il tramite dei loro rappresentanti.

Pertanto il soggetto che gestisce lo stabilimento in cui si trovano le sostanze pericolose in precedenza delineate deve seguire i seguenti passaggi:

- 1) mettere disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro, una serie di informazioni tra cui l'analisi dei rischi e lo schema del piano di emergenza interno;

- 2) procedere all'incontro coi rappresentanti per la sicurezza ad esito del quale deve essere redatto un verbale da depositare presso lo stabilimento stesso;

- 3) i rappresentanti nell'incontro possono formulare osservazioni o proposte.

Il mancato adempimento dell'obbligo di redigere il piano di emergenza, compresa l'omessa consultazione dei rappresentanti, è sanzionato dall'art. 27 del Dlgs n. 334/1999 con la sanzione amministrativa da 15.493 a 92.962 euro. **P.G.**

### Parte 1 dell'Allegato 1 al Dlgs n. 334/1999

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione	
	Artt. 6/7, Dlgs n. 334/1999	Art. 8, Dlgs n. 334/1999
Nitrato di ammonio	5.000	10.000
Nitrato di ammonio	1.250	5.000
Nitrato di ammonio	350	2.500
Nitrato di ammonio	10	50
Nitrato di potassio	5.000	10.000
Nitrato di potassio	1.250	5.000
Anidride arsenica, acido arsenico e/o suoi sali	1	2
Anidride arseniosa, acido arsenico o suoi sali	0,1	0,1
Bromo	20	100
Cloro	10	25
Composti dei nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel)	1	1
Etilenimina	10	20
Fluoro	10	20
Formaldeide (concentrazione 90%)	5	50
Idrogeno	5	50
Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250
Alchili di piombo	5	50
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale	50	200
Acetilene	5	50
Ossido di etilene	5	50

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione	
	Artt. 6/7, Dlgs n. 334/1999	Art. 8, Dlgs n. 334/1999
Ossido di propilene	5	50
Metanolo	500	5.000
4,4-metilen bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali in forma polverulenta	0,01	0,01
Isocianato di metile	0,15	0,15
Ossigeno	200	2.000
Diisocianato di toluene	10	100
Cloruro di carbonile (fosgene)	0,3	0,75
Triiduro di arsenico (arsina)	0,2	1
Triiduro di fosforo (fosfina)	0,2	1
Dicloruro di zolfo	1	1
Triossido di zolfo	15	75
Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la Tcdd), espressi come Tcdd equivalente	0,001	0,001
Le seguenti sostanze cancerogene in concentrazioni superiori al 5% in peso: 4-aminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis (clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametiifosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3-propansultone, 4-nitrodifenile	0,5	2
Prodotti petroliferi: a) benzine e nafta, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)	2.500	25.000

## Parte 2 dell'Allegato 1 al Dlgs n. 334/1999

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose classificate come	Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini dell'applicazione	
	Artt. 6/7, Dlgs n. 334/1999	Art. 8, Dlgs n. 334/1999
<b>1. Molto tossiche</b>	5	20
<b>2. Tossiche</b>	50	200
<b>3. Comburenti</b>	50	200
<b>4. Esplosive:</b> sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	50	200
<b>5. Esplosive:</b> sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3	10	50
<b>6. Infiammabili</b>	5.000	50.000
<b>7a. Facilmente infiammabili</b>	50	200
<b>7b. Liquidi facilmente infiammabili</b>	5.000	50.000
<b>8. Estremamente infiammabili</b>	10	50
<b>9. Sostanze pericolose per l'ambiente</b> in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:		

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose classificate come	Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini dell'applicazione	
	Artt. 6/7, Dlgs n. 334/1999	Art. 8, Dlgs n. 334/1999
i) R50: - «Molto tossico per gli organismi acquatici» (compresa frase R 50/53)	100	200
ii) R51/53: - Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico»	200	500
10. <b>Altre categorie</b> che non rientrano in quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:		
i) R14: reagisce violentemente a contatto con l'acqua (compreso R14/15)	100	500
ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua	50	200

## Impiego di sostanze pericolose: obbligatoria anche la consultazione popolare in caso di emergenza esterna

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DECRETO 24 LUGLIO 2009, N. 139 (G.U. 29 SETTEMBRE 2009, N. 226)

**Oggetto:** Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

*Il Dm n. 139/2009 disciplina le modalità di consultazione della popolazione residente nelle aree circostanti a stabilimenti nei quali si impiegano sostanze pericolose come sopra individuate.*

*Più in specifico il decreto individua nel termine «popolazione» le persone fisiche, singole ed associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal piano di emergenza esterno.*

*Il soggetto intorno a cui ruota la responsabilità del piano di emergenza esterno è il Prefetto che deve tenere conto anche dei risultati del piano di emergenza interno elaborato dall'impresa con le modalità descritte in precedenza.*

*Il Prefetto, appunto, d'intesa con il comune, procede alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.*

*A tale fine dovrà mettere a disposizione della popolazione interessata almeno 30 giorni prima alcune informazioni sull'area interessata, l'origine, i rischi possibili e le azioni da intraprendere in caso di pericolo. Esaurita la consultazione potrà procedere alla elaborazione del piano di emergenza esterno.*